

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 83/CDN **(2009/2010)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, Presidente; dall'Avv. Luca Giraldi, dall'Avv. Antonio Valori, Componenti; dall'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dai sigg. Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 6 maggio 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(253) – APPELLO DEL SIG. FABIO MAURO (Arbitro della Sezione AIA di Lamezia Terme) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE PER MESI 4, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Calabria CU n. 121 del 17.3.2010).

A seguito di deferimento della Procura federale, la CD Territoriale presso il CR Calabria ha applicato nei confronti dell'Arbitro Fabio Mauro la sospensione per mesi 4.

Con il ricorso inoltrato a questa Commissione Disciplinare il ricorrente chiede la sospensione, la revoca e/o l'annullamento della sanzione impugnata.

In data odierna è comparso personalmente il sig. Fabio Mauro; per la Procura federale è presente l'avv. Giua il quale ha eccepito preliminarmente il mancato invio alla Procura di copia del reclamo da parte del reclamante e ha concluso per la sua inammissibilità.

La Commissione, ritenuto che:

il CGS, ai sensi dell'art. 33 comma 5 impone al reclamante l'onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti contestualmente all'invio all'Organo giudicante;

nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1 e 36, commi 10 e 11 CGS, l'onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell'art. 38 comma 6 CGS;

manca, agli atti, la prova dell'avvenuto invio della copia dei motivi di reclamo alla Procura federale, peraltro non fornita nemmeno all'odierna riunione;

tale omissione comporta l'inammissibilità del reclamo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi la tassa versata.

Il Presidente della CDN
Avv. Sergio Artico

“”

Publicato in Roma il 7 maggio 2010

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete